

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 14 / 2021

Castelfranco Veneto, 28 maggio 2021

Spett.li

CLIENTI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS - DL 22.3.2021 N. 41 (C.D. DECRETO "SOSTEGNI") - PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 21.5.2021 N. 69

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto "Sostegni".

ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU PER L'ANNO 2021

Con l'art. 6-*sexies* del DL 41/2021 convertito è stata prevista l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell'IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

L'esenzione dall'IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

L'art. 6-*septies* del DL 41/2021 convertito anticipa l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall'art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall'1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per "i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020", indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

EFFETTI SUI MODELLI REDDITI PF 2021 O 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, poiché il

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella "Casi particolari" del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP

L'art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa:

- che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio;
- che non hanno diritto al contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni.

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - PROROGA PER IL 2021

Con l'art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all'anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

- a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggu e le spese a favore dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
- qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

EROGAZIONI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

Per effetto dell'art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA - ESTENSIONE AI BILANCI AL 31.12.2021

L'art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti

"solari", circoscrivendo però tale facoltà:

- ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
- ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all'art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI DELLE IMPRESE DEI SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE - AFFITTO D'AZIENDA

L'art. 5-*bis* del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l'art. 6-*bis* del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

- gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale;
- gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI

L'art. 40-*quater* del DL 41/2021 convertito proroga la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall'art. 103 co. 6 del DL 18/2020:

- fino al 30.9.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020;
- fino al 31.12.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dall'1.10.2020 al 30.6.2021.

La proroga riguarda:

- i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità ex art. 657 ss. c.p.c.);
- i provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex art. 586 co. 2 c.p.c.).

APPROVAZIONE DELLE DELIBERE TARI - PROROGA

Per effetto dell'art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all'anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per l'anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall'1.1.2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati